



COMUNE DI ROMAGNANO SESIA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO

ANNO 2022

Parte pubblica	Delegazione sindacale
Regis Milano Michele	Pitzalis Emanuele CGIL
	Buzio Alessandro CISL
	De Grandis Stefano UIL
Cucciola Pier Michele	Bertaia Sabrina RSU
Mora Gabriella	Tosetti Francesco RSU
	Nervi Stefania RSU

Con la riunione del 25 ottobre 2022 le parti, hanno sottoscritto la preintesa relativa al contratto collettivo decentrato per l'utilizzo delle risorse derivanti dal trattamento accessorio previsto dalle disposizioni normative vigenti e dal contratto collettivo del 21 maggio 2018, relativo all'anno 2022.

Ai fini della composizione del fondo per il trattamento economico accessorio e del suo utilizzo si conviene quanto segue.

Si prende atto della deliberazione della giunta comunale n. 94 in data 28 settembre 2022 con la quale è stato costituito il fondo per il trattamento accessorio per l'anno 2022 che si riporta di seguito:

Descrizione	Risorse previste
A RISORSE DECENTRATE STABILI IMPORTO CONSOLIDATO ART. 67 COMMA 1	
Art. 67 comma 1: Fondo risorse decentrate da unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31 comma 2 del CCNL del 22.1.2004 relative all'anno 2017, ivi comprese quelle dello specifico fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33 comma 4 lettere b) e c) del CCNL del 22.1.2004; nell'importo consolidato confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32 comma 7 del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20 % del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate nell'anno 2017, per gli incarichi di alta professionalità.	€ 93.452,12
B INCREMENTI RISORSE STABILI ART. 67 COMMA 2	
Art. 67 comma 2 lett. a) Incremento fondo € 83,20 x 28 numero dipendenti al 31.12.2015 dal 1.1. 2019 (fuori limite)	€ 2.329,60

Art. 67 comma 2 lett. b) Incremento importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (applicabile fin dall'esercizio 2018 in aumento rispetto ai limiti di legge - Sez Autonomie Corte dei Conti n. 19/2018 (fuori limite)	€ 1.246,83
Art. 67 comma 2 lett. c): Incremento importo corrispondente alle R.I.A. e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota della tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione del servizio in misura intera in ragione d'anno,	€ 480,24
Art. 67 comma 2 lett. d): Incremento eventuali risorse riassorbite ai sensi art. 2 comma 3 D.Lgs n. 165/2001 3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dai commi 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva	
Art. 67 comma 2 lett. e) Incremento necessario a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico accessorio di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge a seguito di trasferimento di personale.....	
Art. 67 comma 2 lett. f) Incremento riservato alle regioni	
Art. 67 comma 2 lett. g) Importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate	
Art. 67 comma 2 lett. h) Risorse stanziate ai sensi del comma 5 lett. a) da aggiungere alla componente stabile di cui alla comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	
Art. 67 comma 5 lett. a) Risorse da destinare alla componente stabile in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	
B TOTALE INCREMENTO RISORSE STABILI	€ 4.056,67
TOTALE RISORSE STABILI ART. 67 COMMI 1 E 2 (A+B)	€ 97.508,79 di cui 3.576,43 art. 67 comma 2 lett. a) e b) fuori limite

C ALIMENTAZIONE FONDO CON RISORSE VARIABILI DI ANNO IN ANNO – ART. 67 COMMA 3	
Art. 67 comma 3 lett. a) Risorse derivanti dalla applicazione dell' art. 43 della legge n. 449/1997 ; anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15 comma 1 lett. d) del CCNL del 1.4.1999 come modificato dall'art. 4 comma 4 del CCNL del 5.10.2001 (sponsorizzazioni e servizi a pagamento)	
Art. 67 comma 3 lett. b) Quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16 commi 4, 5,6 del D.L. 6.7.2011 n. 98 (piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione delle spese)	
Art- 67 comma 3 lett. c) Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore di personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	
Art- 67 comma 3 lett. d) importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2 lett. b) calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiore a quindici giorni: l' importo confluisce nel fondo dell' anno successivo alla cessazione del servizio	
Art. 67 comma 3 lett. e) Eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del ccnl del 1.4.1999; l'importo confluisce nel fondo dell' anno successivo	€ 899,00
Art. 67 comma 3 lett. f) Risorse di cui all' art. 54 del ccnl del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati (messi notificatori)	
Art. 67 comma 3 lett. g) Risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case di gioco	
Art. 67 comma 3 lett. h) L'importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare ai sensi del comma 4 (integrazione della componente variabile di cui al comma 3 sino ad un importo massimo corrispondente al 1,2% del monte salari 1997 € 2.122,90)	€ 2.122,90
Art. 67 comma 3 lett. i) Importo corrispondente alle eventuali risorse ai sensi del comma 5 lett. b) Corrisponde al disapplicato art. 15 comma 5 del ccnl del 1.4.1999 Per dettaglio vedere art. 67 comma 5 lett. b)	€ 2.000,00
Art. 67 comma 3 lett. j) Importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di cui ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi /comma 8 riservato alle regioni; comma 9 possibilità di estensione art. 8 in via sperimentale ad altri enti)	
Art. 63 comma 3 lett. k) Integrazione componente variabile del fondo a seguito del trasferimento di personale ai sensi del comma 2 lett. e) limitatamente all' anno in cui avviene il trasferimento ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile del fondo	



Art. 67 comma 5 lett. b) Importo da collocare alla voce art. 67 comma 3 lett. i) Incremento quota variabile di cui al comma 3 per il conseguimento degli obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito non sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater comma 1 lett. c) (erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale) che vengono ricomprese alla voce successiva	
Applicazione art. 208 commi 4 lett. c) e 5 D.Lgs 285/1992 e art. 56-quater CCNL 21.5.2018. Utilizzo proventi da violazioni c.d.s. per obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale	€ 1.000,00
C TOTALE RISORSE VARIABILI ART. 67 COMMA 3	€ 6.021,90
D TOTALE FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2022 A+B+C (comprensivo della integrazione al limite di spesa art. 67 comma 2 lett. a) e b)	€ 103.530,69
E TOTALE FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL NETTO DEGLI IMPORTI ART. 67 COMMA 2 LETT. A) E B) DA CONSIDERARE AI FINI DEL CALCOLO ART. 23 COMMA 2 D.LGS 75/2017	€ 99.954,26
F Importi rientranti nel trattamento economico accessorio ma che non si considerano nei limiti di spesa del fondo	
Art.68 comma 1 e orientamenti applicativi ARAN CFL 46. Economie parte stabile fondo 2021	
Incentivi funzioni tecniche art. 113 d. Lgs n. 50/2016	€ 7.000,00 In ogni caso in base alla effettiva realizzazione della programmazione
Incentivi recupero tributi ai sensi art. 1 comma 1091 legge n. 145/2018	€ 3.000,00 a consuntivo in base effettive riscossioni
Utilizzo quota eccedente riscossioni sanzioni amministrative c.d.s. rispetto al precedente esercizio, destinato all'incentivazione di specifiche unità di personale di polizia locale effettivamente impegnate, nell'ambito dei progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro. Del. 5/2019 Sez Autonomie Del. 369/2019 Sez.C.d.C. Lombardia 25.9.2019	
TOTALE F	€ 10.000,00
G TOTALE IMPORTI RIENTANTI NEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO MA CHE NON SI CONSIDERANO NEI LIMITI DI SPESA (art. 67 c. 2 lett. a) e b) +F)	€ 13.576,43
TOTALE LORDO FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2022	€ 117.107,12

Prospetto di riscontro rispetto dei limiti di spesa previsti dall'art. 23 comma 2 D.Lgs. n. 75/2016

A	Fondo trattamento economico accessorio anno 2016	€ 96.316,44
B	Spesa stanziata per incarichi posizioni organizzative anno 2016	€ 45.000,00
Totale A + B		€ 141.316,44
C	Fondo trattamento economico accessorio anno 2022 al netto degli importi di cui all'art. 67 comma 2 lett. a) e b)	€ 99.954,26
D	Spesa stanziata per incarichi posizioni organizzative anno 2021 presunta (comprensiva di indennità di risultato)	€ 41.113,25
Totale C+ D		€ 141.067,51
TOTALE (C+D) - (A+B)* * totale C+ D non deve essere superiore a totale A + B		- € ==
E	Riduzione fondo trattamento economico accessorio 2022 al fine di garantire il rispetto dell'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017	- € ==
F	Fondo trattamento economico accessorio anno 2022 da considerare ai fini del rispetto di cui all'art. 67 comma 2 del D. Lgs n. 75/2017	€ 99.954,26
Totale D + F		€ 141.067,51
Totale A + B (maggiore di D + F)		€ 141.316,44

Ai fini dell'utilizzo del fondo per il trattamento economico accessorio si concorda quanto segue:

Progressioni orizzontali.

Non si prevedono progressioni orizzontali nel corso dell'anno 2022 in quanto nei due esercizi precedenti è stata effettuata una operazione di adeguamento delle progressioni orizzontali che ha interessato tutto il personale. Si prevede per l'esercizio 2022 un costo complessivo per progressioni orizzontali pari ad euro 37.818,64

Compensi per l'esercizio di compiti che comportano particolari responsabilità - art. 70-quinques del CCNL.

Per l'esercizio 2022 si concorda di riconoscere ai dipendenti di seguito elencati le indennità annue per particolari responsabilità di cui all'art. 70-quinques del CCNL del 21 maggio 2018 come a fianco di ciascuno riportate:

Lorenza Donetti e Linda Pescara da € 1.500,00 a € 1.700,00
 Michela Curci: da € 800,00 a € 1.500,00
 Sabrina Bertaia: da € 850,00 a € 1.300,00
 Raffaella Baccalaro: da € 1.000,00 a € 1.200,00

Si concorda che la maggiorazione delle indennità sopra quantificate troverà decorrenza dal giorno 1 novembre 2022.

[Handwritten signatures in blue ink]

Per l'esercizio 2022 il maggiore costo per tali indennità è quantificato in € 292,00 per un totale di previsione di spesa per l'anno 2022 pari a complessivi € 10.491,00

Si concorda inoltre di confermare l'indennità prevista dall' art. 70-quinques comma 2 per compensare le particolari responsabilità per il personale incaricato formalmente per le attività di ufficiale stato civile, anagrafe e ufficiale elettorale. A tal fine si prevede una spesa complessiva di euro 700,00 a favore di un dipendente per l'intera annualità e di n. 2 dipendenti che hanno svolto l'incarico sostituendosi in corso di esercizio..

Indennità "condizioni di lavoro per indennità servizi polizia locale art. 56-quinques CCNL - servizio esterno".

A conferma di quanto sottoscritto con il CCDI dell' anno 2021, si concorda che i servizi esterni effettuati con le modalità previste dall' art. 56-quinquese del CCNL saranno retribuite con una indennità di € 4,50/giorno.

L'indennità non è cumulabile con l'indennità prevista dall' art. 70-bis, che per il personale della polizia locale non è pertanto prevista.

Si prevede una spesa annua per tale istituto pari ad € 2.485,00

Indennità per "rischio e disagio e maneggio valori art. 70-bis"

Si confermano le indennità attualmente vigenti che per il rischio e disagio corrispondono ad euro 1,60 giornaliere per n. 270 giorni annui per ogni dipendente che usufruisce della indennità, per una spesa prevista di € 1.656,00

Si riconosce al personale già in servizio presso l'asilo nido una personale indennità di disagio per una spesa complessiva di € 1.611,36. Il costo complessivo per indennità per rischio e disagio è quantificato per l' anno 2022 in complessivi € 3.267,36

Si confermano le indennità per maneggio valori per un totale su base annua di € 950,00 a favore del personale già beneficiario di tale indennità che svolgeva tale servizio alla data del 31 dicembre 2021.

Indennità di turno

Si confermano i criteri attualmente vigenti. Tale indennità è riservata al personale della polizia locale. La spesa è quantificata in € 5.000,00

Applicazione art. 208 c.d.s.

L' importo di € 1.000,00 dovrà essere utilizzato per il potenziamento del servizio di vigilanza con un apposito progetto predisposto dal comandante della polizia locale, obbligatorio ai fini del riconoscimento delle suddette risorse. E' fatto riferimento a tal fine al progetto predisposto dal Comandante della P.L. denominato "Progetto sicurezza".

Conseguimento degli obiettivi dell' ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione
Ai sensi dell' art. 67 comma 5 lett. b del contratto collettivo nazionale si individuano i seguenti obiettivi dell' ente da perseguire:

Progetti Servizio Polizia Locale € 1.500,00 così ripartiti:

- a) progetto pubblicità : € 850,00
- b) progetto agricoltura: € 150,00
- c) progetto commercio: € 500,00

Progetti Ufficio Tecnico: € 3.000,00 così ripartiti:

- a) progetto reperibilità: € 1.000,00
- b) progetto asfalti e manutenzione straordinaria: € 1.000,00
- c) attività di progettazione: € 1.000,00

Progetti Servizi Amministrativi e Demografici: € 2.000,00 così ripartiti:

- a) progetto informatizzazione: € 1.500,00
- b) progetto supporto attività PNRR: € 500,00



Incentivi funzioni tecniche.

Gli incentivi per funzioni tecniche saranno quantificate in base alla effettiva attività dell'ufficio tecnico e utilizzate e ripartite con le modalità previste dal vigente regolamento comunale

Incentivi recupero tributi ai sensi dell' art. 1 comma 1091 della legge n. 145/2018.

L'importo sarà riconosciuto a favore del personale che ha effettuato materialmente l' attività di recupero dei tributi nel corso del corrente anno. La ripartizione sarà effettuata con le seguenti modalità: il 70% a favore del personale che ha svolto l' attività di recupero in via principale; il restante 30% sarà riconosciuto a favore del rimanente personale che ha collaborato alla attività di recupero. Il responsabile del servizio provvederà a dare esecuzione a quanto concordato.

Ne consegue pertanto che l'utilizzo del fondo per il trattamento economico accessorio per l' anno 2022, nella misura complessivamente disponibile di euro 117.107,12 sarà utilizzato con le seguenti modalità:

Totale	€ 117.107,12
Utilizzo	Anno 2022
Finanziamento delle progressioni economiche orizzontali	37.818,64
Finanziamento della indennità di comparto	8.871,66
CCNL 5.10.2001 ART. 6 Art. 37 comma 1 lett. c) e d) CCNL 6.7.1995 indennità personale asilo nido	113,64 (periodo gennaio febbraio)
CCNL 14.9.2000 ART. 31 comma 7 Art. 37 comma 1 lett. C) CCNL 6.7.1995	==
Finanziamento dei compensi per l'esercizio dei compiti che comportano particolari responsabilità. Art. 70-quinques comma 1	10.491,00
Indennità "condizioni di lavoro" per rischio e disagio Art. 70-bis ccnl	3.267,36
Indennità "condizioni di lavoro" per maneggio valori. Art. 70-bis ccnl	950,00
Indennità art. 70-quinques comma 2 particolari responsabilità ufficiale stato civile, anagrafe e ufficiale elettorale (max 350)	700,00
Indennità servizi polizia locale art. 56-quinques CCNL - servizio esterno Euro 4,60/giorno Non cumulabile con indennità 70-bis	2.485,00
Indennità di turno- Art. 23 ccnl:+ 10% diurno 6/22 + 30% notturno o festivo + 50% festivo notturno	5.000,00
Conseguimento degli obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale	6.500,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Applicazione art. 208 c-4 lett. c e art. 5 c.d.s.	1.000,00
Risorse disponibili per produttività collettiva	29.909,82
Incentivi funzioni tecniche art. 113 d. Lgs n. 50/2016	7.000,00 In ogni caso in base alla effettiva realizzazione della programmazione
Incentivi recupero tributi ai sensi art. 1 comma 1091 legge n. 145/2018	3.000,00 a consuntivo in base a effettive riscossioni
TOTALE	117.107,12

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso con verbale n. 16 in data 7 dicembre 2022 pervenuto al prot. com.le n. 10451 in data 9 dicembre 2022

VISTA la deliberazione adottata dalla Giunta Comunale con atto n. 119 adottata in data 13 dicembre 2022, con la quale è stata autorizzata la sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo Decentrato di Lavoro per l'anno 2022.

Letto, approvato e sottoscritto.


Data 28 DIC. 2022

Delegazione sindacale


Pitzalis Emanuele CGIL



Buzio Alessandro CISL



De Grandis Stefano UIL



Bertaia Sabrina RSU



Nervi Stefania RSU



Tosetti Francesco RSU



Parte pubblica

Regis Milano Michele



Cucciola Pier Michele



Mora Gabriella

